

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

| | |
|---|------------|
| Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 (2408) | 3 |
| MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> | 3, 6, 7, 8 |
| ALPINI RENATO | 5, 6, 7 |
| AULETA FRANCESCO | 3 |
| BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> | 6, 7, 8 |
| COLUCCI FRANCESCO | 6 |
| MINERVINI GUSTAVO | 4, 8 |
| ROSSI DI MONTELERA LUIGI | 5 |

Votazione segreta:

| | |
|--|---|
| MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> | 9 |
|--|---|

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 (2408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 ».

In sostituzione del relatore Contu, assente, riferirò sul disegno di legge n. 2408 che reca modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Come i colleghi ricorderanno, tale provvedimento ha elevato l'ammontare del capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, disponendo che, in caso di inosservanza delle norme concernenti l'adeguamento del capitale, « la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione ». Quella legge, tuttavia, non contiene disposizioni riguardanti le società da liquidare prive di elementi attivi sufficienti a coprire le spese di procedura e il compenso del liquidatore; questa lacuna ha comportato il verificarsi di notevoli ritardi per la definizione di numerose pratiche, in quanto i liquidatori, costretti ad anticipare le spese, oltre alle scarse possibilità di ricevere il proprio compenso, non hanno nemmeno la prospettiva di essere rimborsati delle spese stesse. La presente situazione ha indotto molti liquidatori a rinunciare all'incarico, per cui attualmente un numero considerevole di pratiche resta inavaso.

Il provvedimento al nostro esame, pur lasciando immutata la normativa prevista

dalla legge n. 904, tende a colmare la lacuna cui ho fatto cenno; con l'articolo 1 si propone di accollare all'erario gli oneri della liquidazione integralmente, qualora gli elementi attivi della società fossero inesistenti, e parzialmente nel caso in cui tali elementi fossero sufficienti a coprire una parte delle spese.

Al fine di ridurre l'aggravio per le finanze si è pensato di introdurre nella determinazione del compenso ai liquidatori il criterio seguito per la definizione di quello da attribuire al curatore fallimentare.

L'onere finanziario previsto per questa operazione è stimato, in via approssimativa, in 3 miliardi e 500 milioni in ragione d'anno e la relativa copertura viene assicurata con una posta di fondo globale.

Stante l'urgenza e la necessità di colmare la lacuna presente nella legge n. 904 del 1977, raccomando l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO AULETA. Onorevole presidente, considero strano che con questo provvedimento si vogliano caricare sull'erario costi che dovrebbero far capo a privati.

Giudico, inoltre, inopportuno il richiamo contenuto nella relazione, al fine di giustificare questo aggravio sull'erario, alle leggi 19 luglio 1967, n. 587, e 17 luglio 1975, n. 400; tali provvedimenti, infatti, riguardano enti e soggetti diversi, aventi scopi e finalità diverse da quelle sottoposte al nostro esame.

Tra l'altro, visto che, ai fini della cancellazione di quelle società le quali non abbiano provveduto all'adeguamento del capitale minimo, così come previsto dalla legge n. 904, è passato già parecchio tem-

po dalla data entro la quale avrebbe dovuto procedersi alla liquidazione della società o appunto all'adeguamento del capitale minimo, al gruppo comunista sembra necessario conoscere il numero esatto delle società le quali si trovano in queste condizioni e soprattutto il numero di quelle per le quali non sussistono elementi patrimoniali attivi, per poi prendere in considerazione la proposta contenuta nel disegno di legge.

Chiediamo che vengano esplicitati questi dati, per poter meglio decidere successivamente. Tra l'altro, è prevista una spesa complessiva di 10 miliardi e mezzo in tre anni: tale spesa, a seconda del numero delle società che si trovano in tali condizioni, potrebbe essere insufficiente o sopravanzare le necessità cui si vuole far fronte con il provvedimento.

Il gruppo comunista chiede pertanto di conoscere dati più precisi, per poter esprimere un giudizio nel merito.

GUSTAVO MINERVINI. In linea di massima sono favorevole al provvedimento perché effettivamente la ripulitura dei registri delle cancellerie dei tribunali è essenziale. Se verrà veramente istituito un registro elettronico delle imprese, sarebbe certamente assai dannoso introdurre in esso questa specie di cadaveri ambulanti costituiti da società da liquidare perché prive del requisito del capitale minimo.

Segnalo al collega Auleta che alcuni dati risultano dalla relazione: non sono totali, però certamente sono emblematici. Nella relazione si afferma che a due anni dalla scadenza del termine ultimo fissato per l'adeguamento del capitale ai nuovi minimi di legge, il numero delle società poste in liquidazione nella Corte di appello di Milano era di 540 su un totale di 4.408; in quella di Roma di 2.394 su 9.000; in quella di Torino di 294 su 2.370; in quella di Napoli di 3.057 su 5.706; in quella di Palermo di 1.387 su 2.077 (l'efficienza dei liquidatori della Corte d'appello di Napoli è notevole).

Questi dati non sono globali, però sono impressionanti. L'utilità di questa ripulitura mi pare sicura e d'altra parte

il costo non può che essere sopportato dallo Stato, perché si tratta di un'opera di utilità pubblica. Tale costo certamente non può essere posto a carico dei privati nominati liquidatori: si tratterebbe di una sorta di lavoro gratuito, che la Costituzione in verità non prevede; d'altra parte, non si tratta nemmeno di un pubblico ufficio.

A me pare che sia troppo breve il termine di 15 giorni previsto nel primo comma per la presentazione della relazione quindi sono favorevole all'emendamento preannunciato dal collega Auleta nel senso di aumentare tale termine a trenta giorni. Infatti, i termini troppo brevi restano sempre inosservati, quindi è più opportuno stabilire dei termini ragionevoli.

A proposito dei casi di impossibilità di conoscenza da parte del liquidatore della situazione della società, la formula adottata (quando gli amministratori siano irreperibili o sconosciuti) a me sembra scarsamente rappresentativa della realtà: gli amministratori potrebbero essere conosciuti, ma potrebbero non dare risposte e il liquidatore si troverebbe al punto di prima. Ciò forse non richiede una modifica del testo proposto: la ragionevolezza dei presidenti dei tribunali farà sì che anche in questi casi sia concessa la proroga ai liquidatori.

Non condivido — illustro anche i due emendamenti che ho presentato — che nell'ipotesi in cui risulti che l'attivo è inferiore al costo della liquidazione, si proceda senz'altro d'ufficio alla cancellazione da parte del tribunale. È infatti opportuna un'istanza del liquidatore, il quale deve assumersi la responsabilità di ciò, perché l'articolo 2456 del codice civile stabilisce che i creditori possono far valere i loro diritti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi: se la cancellazione è ordinata d'ufficio, il liquidatore non ne risponde più e l'irresponsabilità è totale. Inoltre, vi è l'ipotesi che vi sia lo stato di insolvenza della società e potrebbe essere una buona scappatoia per gli amministratori che volessero sfuggire

ad un processo penale di bancarotta di farsi cancellare la società con questo atto: poiché è noto che il presupposto del perseguimento in sede penale degli amministratori e dei sindaci eventualmente colpevoli di bancarotta è la dichiarazione di fallimento, mancando questa dichiarazione essi si sottrarrebbero ad ogni sanzione penale.

Il liquidatore pertanto deve, nella relazione che presenta al tribunale, chiedere la cancellazione oppure la dichiarazione di fallimento: è lui che deve compiere dichiaratamente questa scelta.

Per il resto, il disegno di legge è accettabile, tranne una lieve modifica al quinto comma, laddove si parla di cancellazione d'ufficio ai fini dell'esenzione tributaria: non si tratterebbe più di cancellazione d'ufficio, ma su istanza del liquidatore nell'ottica del mio emendamento e quindi le parole « d'ufficio » dovrebbero cadere.

Dopo questi chiarimenti, auspico che si raggiunga un consenso più ampio e, possibilmente, l'unanimità.

RENATO ALPINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, in linea di massima sono favorevole al provvedimento poiché il problema della liquidazione delle società che si trovano nelle condizioni descritte si pone e i presidenti dei tribunali hanno nominato vari liquidatori, prendendo ovviamente i nominativi dagli albi professionali. Non sono d'accordo con il collega Minervini quando parla di richiesta di fallimento da parte del liquidatore.

Il professor Minervini mi insegna che in presenza di una sentenza di fallimento non tutti i liquidatori sono disposti ad essere nominati nei bollettini camerali.

Un'altra osservazione desidero formulare relativamente alla previsione secondo cui « il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento ». Sappiamo, infatti, che tali compensi vengono riportati all'attivo del fallimento o della liquidazione, per cui, qualora gli elementi attivi risultassero insufficienti, al liquida-

tore non verrebbe corrisposto nemmeno il minimo stabilito nella misura di sessanta mila lire. Ritengo, pertanto, necessario procedere ad una revisione di quella norma.

Riportandomi all'intervento del collega Auleta, credo sia opportuno prevedere la possibilità di una esecuzione forzata nei confronti degli amministratori, che potrebbero non agire correttamente; in tal modo, l'erario avrebbe la possibilità di esercitare un proprio diritto di rivalsa verso coloro che non hanno adempiuto ad un preciso dovere. Pertanto, ferma restando l'opportunità di ricorrere alla figura del liquidatore, nel momento in cui si opera la liquidazione, occorre procedere agli atti esecutivi necessari per recuperare le spese sostenute. Ritengo che un tentativo in tal senso debba essere esperito attraverso l'introduzione di una opportuna modifica.

Con le riserve espresse, esprimo parere favorevole al provvedimento e preannuncio la presentazione di due emendamenti volti ad apportare le opportune modifiche.

LUGI ROSSI DI MONTELEA. Intendo, anzitutto, manifestare il mio favorevole avviso a questo disegno di legge, volto a sanare una situazione abnorme che si è venuta a creare.

Credo siano da condividere le osservazioni espresse dall'onorevole Alpini circa la distinzione tra materia fallimentare connessa alla situazione di bilancio delle società e cancellazione dal registro delle imprese, per cui senz'altro può essere lasciato al liquidatore l'onere di proporre una istanza di cancellazione della società dal registro.

Quanto alle procedure fallimentari, varranno, a mio avviso, le norme vigenti del codice civile, per cui gli aventi titolo, qualora ne sussistano le condizioni, potranno presentare istanza di fallimento; specificare una responsabilità del liquidatore a questo riguardo significherebbe introdurre un elemento di ridondanza.

Pur tenendo nella dovuta considerazione i suggerimenti dell'onorevole Alpini

sulla possibilità di recuperare gli oneri assunti dallo Stato, ritengo che il disegno di legge vada approvato nei termini proposti dal Governo.

RENATO ALPINI. Vorrei far presente come, nel momento in cui si procede alla rilevazione di una società, spesso dalla lettura dei documenti depositati presso le cancellerie dei tribunali, non solo non è possibile individuare l'amministratore, ma addirittura il capitale sociale! Come presidente di un ordine dei commercialisti, posso dire che molti colleghi di fronte a tale situazione hanno rinunciato all'incarico; io stesso ho denunciato più volte tale stato di cose, senza, per altro, ottenere alcun risultato.

FRANCESCO COLUCCI. Intervengo brevemente, onorevole presidente, per annunciare il mio voto favorevole all'approvazione, anche in considerazione delle osservazioni già espresse dall'onorevole Minervini.

Considero superflua la richiesta sollevata dall'onorevole Auleta e ritengo che un rinvio del provvedimento sia inopportuno, data l'urgenza con cui occorre operare per sanare la situazione esistente.

Viceversa, condivido le osservazioni espresse dall'onorevole Alpini e credo che, con le puntuali precisazioni da lui suggerite, si possa senz'altro dare il proprio assenso all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Al di là della formalizzazione degli emendamenti, desidero esprimere il mio assenso a gran parte delle osservazioni espresse fino a questo momento.

Per quanto riguarda il panorama del mondo societario al quale questa disposizione legislativa si riferisce, non ci dobbiamo dimenticare che si tratta di società che generalmente non hanno avuto neanche inizio di attività; sono sorte con modestissimo capitale sociale e spesse volte

vengono preparate più come abiti per cose che debbono verificarsi che non per cose che effettivamente si verificano. Quindi, in grande misura, siamo di fronte ad ectoplasmi di società, che per altro assumono valore quantitativo rilevante, perché, soltanto facendo la somma delle società indicate nella relazione, si arriva al bel numero di 22.871. Non sono poche queste società se si tiene conto che dal suddetto numero sono esclusi alcuni distretti che pure hanno rilevanza sotto questo profilo. Pertanto, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è conseguente all'approvazione della legge del 1977 e che coinvolge un gran numero di società che non hanno alcuna rilevanza di carattere economico o sociale.

La possibilità di recuperare le somme da parte dell'erario presuppone l'avvio di una procedura molto complicata, perché si rientra nel discorso del campione, che è uno dei pesi più gravosi che il Ministero della giustizia deve sostenere, e si presuppone l'individuazione di responsabilità. D'altra parte, è molto chiaro che le disposizioni proposte si applicano solo ai casi di società senza disponibilità di mezzi propri, comunque recuperabili, per far fronte ai relativi pagamenti. A me sembra che le disposizioni proposte rispondano ad un obiettivo cui terremmo particolarmente come Ministero della giustizia: liberarci cioè di una sovrastruttura ormai inerte su cui non c'è da fare più assegnamento né sotto il profilo fiscale né giuridico né commerciale-economico e che per di più produce l'intasamento ulteriore di un settore, già così pesantemente intasato, quale quello dei registri delle imprese, che ci mette in una grave difficoltà. Credo che potremmo risolverla senza danno approvando il disegno di legge con gli emendamenti che sono stati opportunamente suggeriti dagli onorevoli Auleta e Minervini.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per un vaglio informale degli emendamenti preannunciati.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,15.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Dopo l'articolo 11 della legge 11 dicembre 1977, n. 904, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-bis. — La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di quindici giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società.

Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione.

Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, il tribunale ordina, d'ufficio, la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'Erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento.

In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.

La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta d'ufficio dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie ».

Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'articolo 11-bis della legge 11 dicembre 1977, n. 904, introdotto dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni già aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre da questa ultima data.

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio e Umi-di Sala hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: « quindici » con la seguente: « trenta ».

1. 1.

L'onorevole Minervini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole: « il tribunale ordina, d'ufficio » con le seguenti: « questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistano i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ».

1. 2.

Al quinto comma sopprimere le parole: « d'ufficio ».

1. 3.

Gli onorevoli Alpini e Minervini hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « , con il minimo di lire 300 mila ».

1. 4.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

RENATO ALPINI. Per evitare che sorga un contenzioso presso le intendenze di finanza e gli uffici del registro, intendo presentare il seguente emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma: « Il compenso al liquidatore in uno con tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovrà essere dall'erario recuperato con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando responsabili in proprio ».

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il fatto che gli amministratori e i sindaci, quando ne ricorrano gli estremi, sono responsabili in

proprio sussiste indipendentemente dal fatto che ciò venga scritto o meno nel provvedimento. In ogni caso, all'inizio del terzo capoverso è stabilito che non è sempre l'erario a dover pagare.

RENATO ALPINI. È implicito: io adotterei una formula più chiara. Penso che sia diverso, una volta previsto il recupero.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È una responsabilità che viene assunta dal liquidatore. Io non sono qui per limitare le entrate dello Stato!

RENATO ALPINI. La spesa prevista è insufficiente: a me risulta che ci siano 24 mila società da liquidare. L'emendamento che ho preannunciato può darsi che riduca il problema perché elimina le liquidazioni, inducendo a procedere alla cancellazione diretta.

GUSTAVO MINERVINI. Sugerirei all'onorevole Alpini di aggiungere alla fine dell'emendamento che ha preannunciato le parole: « quando ne risulta la responsabilità in proprio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Alpini ha presentato il seguente emendamento 1. 5:

All'articolo 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società, dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio (1. 5).

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come ho già preannunciato, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Auleta 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Minervini 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alpini 1. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alpini 1. 5, per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Minervini 1. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 » (2408):

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli . . . | 25 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alpini, Auleta, Azzaro, Bellocchio, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Colucci, Contu, Da Mommio, Dardini, Formica, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Pierino, Piro, Pumilia, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Serrentino, Triva e Umidi Sala.

La seduta termina alle 10,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO